



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 6 DEL 27/10/2022

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 02/11/2022

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che:

- Il Comune di Lodi è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre ed il 15 di aprile;

Richiamati:

- L'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria da parte degli stati membri, della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di accensione di 13 ore giornaliere tra il 22/10/2022 ed il 07/04/2023;
- L'ordinanza sindacale del Comune di Lodi n. 5/2022 che ha prorogato al 29/10/2022 l'accensione degli impianti termici e delle sotto centrali di scambio della rete del teleriscaldamento;

Considerato che:

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme;

Considerato altresì che:

- Le temperature registrate in Lodi nel mese di ottobre, dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono state al di sopra della media stagionale;
- Il Comune di Lodi è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- Gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- Nel mese di ottobre c.a. si sono verificati numerosi superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico PM10 sul territorio del Comune di Lodi;
- il bollettino meteorologiche di E.C.M.W.F. (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) del 26/10/2022 indica una previsione delle temperature, anche per i primi giorni di novembre, al di sopra delle medie stagionale;

Ritenuto che:

- Le suddette circostanze rappresentino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- Sia opportuno prevedere una riduzione ulteriore del funzionamento degli impianti termici, alla luce delle recenti condizioni di inquinamento atmosferico, delle difficoltà di approvvigionamento del gas naturale su scala nazionale ed in considerazione del clima eccezionalmente mite previsto per i primi giorni del mese di novembre;

Visti:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022;

ORDINA

1. La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 02/11/2022.
2. La riduzione del periodo di esercizio delle sottocentrali di scambio sul posto servite dalla rete del teleriscaldamento ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 02/11/2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lodi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**

